

CONVENZIONE INERENTE L'ATTIVITA' MEDICO SPECIALISTICA DI VERIFICA DELLA CONGRUITA' E APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EXTRA OSPEDALIERA EROGATE DA STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE

tra

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis, di seguito denominata ASL 7, con sede legale a Carbonia in via Dalmazia 83, codice fiscale e partita IVA 03990310926, nella persona del **Direttore Generale Dott.ssa Giuliana Campus**, in qualità di Legale Rappresentante,

e

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano, di seguito denominata ASL 6, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, n. 9, codice fiscale / partita IVA n. 03990320925 , nella persona del **Direttore Generale Dott. Giorgio Carboni**, in qualità di Legale Rappresentante

Premesso

- la ASL 6 è tenuta ad effettuare le verifiche di appropriatezza e congruità delle prestazioni sanitarie di riabilitazione erogate da strutture private accreditate in regime di assistenza extra ospedaliera a carattere residenziale, ambulatoriale e domiciliare;

- l'attività è stata garantita fino al 31.12.2021 con ricorso all'istituto contrattuale delle prestazioni aggiuntive di personale di altra ASSL dell'Azienda per la Tutela della Salute (ATS)

- la ASL 6 non disponendo al proprio interno della figura del dirigente medico specialista in medicina fisica e riabilitativa che possa assicurare l'adempimento in argomento, intende allo scopo ricorrere ad accordo convenzionale con la ASL Sulcis per formalizzare e regolare il rapporto di collaborazione che sul servizio si è di fatto

protratto fino ad oggi;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Le premesse formano parte integrante del presente atto.

Oggetto della presente convenzione è lo svolgimento da parte di professionista individuato dalla ASL 7, dell'attività di verifica richiamata in premessa.

L'impegno orario presumibilmente necessario per lo svolgimento della prestazione è stimato in circa sei ore/settimana.

Art. 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni

L'attività di consulenza del dirigente medico specialista in fisiatria e riabilitazione è prestata, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 117 del CCNL dell'Area Sanità 2016-2018, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività dovuti nell'Azienda di appartenenza.

Il consulente dovrà attestare per iscritto e sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, con particolare riferimento alla previsione della legge 161/2014 in materia di orario di lavoro;

Art. 3 – Tariffe, rendicontazione, fatturazione e pagamento

Per le suddette prestazioni la ASL 6 corrisponderà alla ASL 7 € 60,00/ora oltre IRAP onnicomprensivi per ogni ora di attività resa, e oltre spese di viaggio nella misura prevista dall'attuale normativa. Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore verrà corrisposto alla ASL 7 per la successiva attribuzione al dipendente che ha garantito la consulenza per la quota spettante.

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata mensilmente dallo specialista consulente mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito rendiconto validato dal Direttore del Distretto Socio Sanitario di residenza del

paziente che fruisce della prestazione riabilitativa.

Entro 20 giorni dal ricevimento di detto rendiconto il competente Servizio della ASL 7

provvederà ad emettere fattura in formato elettronico a carico della ASL 6.

La ASL 6 si impegna ad effettuare il pagamento della fattura entro il sessantesimo

giorno dal ricevimento secondo modalità da concordare;

Art. 4 – Oneri assicurativi

Per le attività inerenti alla presente convenzione sono a carico della ASL 6 gli oneri

assicurativi inerenti la responsabilità civile in conto terzi.

Art. 5 - Durata della convenzione

La presente convenzione avrà decorrenza dal 01.01.2022 e termine il 31.12.2022.

Eventuali proroghe, da disporre in accordo tra le parti, saranno oggetto di specifici

accordi adottati dai competenti organi delle due Aziende.

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione

con preavviso di 15 giorni notificato per posta elettronica certificata.

In caso di recesso è dovuto il corrispettivo per le prestazioni effettivamente rese fino

alla data di efficacia del recesso, restando escluso il diritto a conseguire ogni altro

compenso.

Art. 6 – Tutela della Privacy

Il trattamento dei dati personali da parte dei dirigenti medici consulenti avverrà nei

limiti e nel pieno rispetto di quanto stabilito dal GDPR 679/2016.

Art. 7 – Foro Competente

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro

competente sarà quello di Cagliari

Art. 8 – Disposizioni finali

Il presente atto, composto da n. 4 pagine e n. 8 articoli, verrà registrato solo in caso

d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131;

le spese di registrazione saranno a carico della parte che la chiede.

L'imposta di bollo della presente convenzione è per intero a carico della ASL 6. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che la chiede.

La sottoscrizione del documento è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in esso contenute.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore Generale ASL 7 Dott.ssa Giuliana Campus

Il Direttore Generale ASL 6 Dott. Giorgio Carboni
